

P.U.58-1/ 2025



Tribunale di Milano

- Sezione II civile –

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dott. Caterina Macchi - presidente rel.

dott. Luca Giani - giudice

dott. Francesco Pipicelli - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **P.U. n.58-1/2023 R.G.** con ricorso depositato in data 20.1.2025 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata richiesta da:

FRANCO TRINCHINETTI

NEI CONFRONTI DI

NONAME S.R.L. (c.f. 12830660960)

Il Tribunale

esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato

Osserva quanto segue.

Parte ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata della società resistente, illustrando e documentando di aver ottenuto nei confronti di quest'ultima decreto ingiuntivo non opposto, seguito da precetto per € 69.551,19. Il credito trae titolo da un contratto di locazione di immobile ad uso commerciale; l'immobile, documenta lo stesso ricorrente, è stato restituito il 20.2.2024. Il ricorrente ha introdotto la domanda osservando ulteriormente che la resistente, costituitasi nel febbraio 2023, risulta iscritta alla sezione



speciale delle start up innovative e risulta concretamente ed attualmente in possesso dei requisiti sostanziali per essere qualificata come tale, ed è quindi soggetta alla liquidazione controllata.

La resistente si è costituita, illustrando le ragioni a causa delle quali l'attività di impresa non è sostanzialmente nemmeno iniziata, ha depositato il bilancio relativo al 2023 e sottolineato la completa insussistenza di attivo, anche prospettico, sì che non vi è alcuna ragionevole aspettativa di soddisfacimento dei creditori. Ha chiesto dunque rigettarsi il ricorso avversario.

Il contraddittorio tra le parti è stato ampiamente esercitato nel corso dell'udienza del 5 marzo 2025.

Sussiste la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia; precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata in Milano, via Vincenzo Gioberti n. 6, non ricorrendo elementi per localizzarla in luogo diverso; sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27 CCII di questo Tribunale.

Si osserva che la resistente è assoggettabile a liquidazione controllata, non in forza della qualifica di start up innovativa, a fronte della cessazione dell'attività, bensì per il suo evidente dimensionamento minimo, confermato dai dati del bilancio 2023. L'attivo patrimoniale è pari a € 5.695 e i ricavi a € 2.800. Attesi gli elementi documentati, peraltro del tutto collimanti con l'illustrazione dei fatti compiuti dallo stesso ricorrente, essendo cessata nel 2024 ogni attività non vi è ragione di ritenere che alcuna delle soglie di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII sia stata successivamente superata; ed è verosimile che l'indebitamento complessivo sia costituito dal debito verso il locatore qui ricorrente e verso l'erario per importo di poco superiore a € 800, come da informazioni acquisite a cura della cancelleria. Non si traggono considerazioni dal verbale assembleare di messa in liquidazione prodotto dalla resistente perché non ne risulta il deposito al registro delle imprese; gli elementi sopra considerati sono peraltro già sufficienti ai fini in esame.

Ciò premesso, si rileva che non sussiste nell'ordinamento italiano un principio generale che vieti l'apertura di una procedura concorsuale liquidatoria quando non vi è aspettativa di realizzo di attivo. Esiste per contro, con particolare riferimento alla liquidazione controllata, una disciplina specifica che preclude l'apertura della liquidazione controllata a carico del debitore persona fisica quando un OCC attesta, su richiesta del debitore, che non è possibile acquisire attivo nemmeno mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Ciò è già sufficiente a dimostrare che il legislatore ha ritenuto di affrontare il tema prevedendo una disciplina specifica, e non generale, di natura eccezionale e non applicabile estensivamente al caso di specie.

Si osserva che l'ammontare del debito scaduto e non pagato è superiore alla soglia di € 50.000,00 sì che sussiste la condizione di procedibilità di cui all'art. 268 comma 2 CCII.

La società debitrice versa in stato di insolvenza, come univocamente attestato dagli elementi sopra indicati, e come invero non contestato.

P.Q.M.



- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di NONAME S.R.L. (c.f. 12830660960), con sede in Milano, via Vincenzo Gioberti n. 6 quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
- 2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Macchi;
- 3) NOMINA liquidatore l'avv. Paolo Daffan, professionista iscritto all'elenco di cui all'art. 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
- 4) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
- 6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale e la pubblicazione al registro delle imprese;
- 8) ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 9) dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Milano, il giorno 6.3.2025.

Il presidente est.
Caterina Macchi

